



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

01/06/2015 U-rsp/3638/2015



/U-AZ/15

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli

Oggetto: Ingegnere iunior – bandi di gara – servizi professionali – requisiti generali e di idoneità professionale – categoria 11 dell’Allegato II A del Codice dei contratti pubblici – servizi di consulenza gestionale e affini – possibilità di partecipazione - richiesta parere - prot. CNI n. 2228

Viene richiesto – alla luce del quesito di una iscritta – se un Ingegnere civile e ambientale iunior, che ha sostenuto nel corso di studi esami quali “Economia aziendale” e “Gestione dell’ICT nelle aziende”, posseda i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art.39 del d.lgs. n.163/2006, in relazione ad un bando pubblico “per la categoria 11 della direttiva 2004/18/CE ed, in particolare, per la sub-categoria ‘Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione’, aventi codice CPC : 86601 e codice CPV : 79421000-1”.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, si segnala che l’interessata non ha prodotto il bando in questione, come invece sarebbe stato utile ed opportuno. La documentazione in possesso del CNI è quindi incompleta.

Di regola bisogna poi, in questi casi, dimostrare una comprovata esperienza nel settore dell’assistenza, in favore di Pubbliche Amministrazioni, per l’esecuzione dei programmi comunitari (per il caso dei servizi di “assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione di patti territoriali” : Tar Lazio, n.3471/2005).

Si vuol dire che, a differenza dei bandi di concorso per l'accesso nella PA, in cui viene richiesto un determinato titolo di studio, nel caso che interessa, degli appalti di servizi professionali, l'elemento "esperienza professionale" assume, nella maggior parte dei bandi, una rilevanza preponderante assieme, a seconda dei casi, al possesso di adeguati requisiti economici e finanziari.

Ma se così è, la relativa valutazione spetta evidentemente all'interessata, unico soggetto in grado di autovalutarsi e pronunciarsi, tramite apposita e personale dichiarazione, sulla propria esperienza e *curriculum* professionale.

In questa sede - in attesa di ricevere quanto richiesto - si può in ogni caso sottolineare che le prestazioni tipicamente riferibili alle competenze professionali degli Ingegneri sono individuate dalla categoria 12 ("Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata ; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica ; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica..") dell'Allegato II A del Codice dei contratti pubblici, e che solamente con riferimento alle prerogative e competenze professionali della Categoria degli Ingegneri il Consiglio Nazionale presta attività di consulenza giuridica ed assistenza.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegratta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)